



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## DPCM 26 aprile 2020 e caccia, brevi riflessioni tecniche

In data 26 aprile è stato emanato un nuovo DPCM<sup>1</sup> recante disposizioni sugli spostamenti consentiti e le attività economiche che potranno gradualmente riprendere a partire dal 4 maggio 2020.

Pertanto, accanto a nuove disposizioni di “attenuato” distanziamento sociale di cui all’art. 1, il DPCM elenca al successivo art. 2 le attese misure di contenimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive - industriali e commerciali - facendo espresso rinvio all’allegato 3 per l’elenco dettagliato dei settori interessati dalla imminente riapertura.

**A tal proposito preme evidenziare - e dimostrare - come l’attività venatoria (comprensiva anche della c.d. “caccia di selezione”, esercitabile lungo tutto il corso dell’anno) menzionata nell’allegato relativo alle attività consentite alla luce del nuovo Decreto, si ponga in evidente contrasto con la ratio e le ulteriori disposizioni del provvedimento stesso volte al contenimento del contagio, in particolare con le misure di restrizione di attività ludiche sportive e sociali in esso contenute.**

Si consideri, infatti - in via preliminare - come chiara emerga la *ratio* del provvedimento di garantire, da un lato, sia la continuazione di tutte le attività indispensabili a fronteggiare l’emergenza, tra cui quella di produzione, trasporto e commercializzazione di beni alimentari, prodotti agricoli, farmaci, dispositivi sanitari e medico-chirurgici ecc..., sia la riapertura di attività funzionali alla ripresa economica del Paese in settori di particolare rilievo strategico, anche a fini occupazionali, quali - tra tutti - i settori industriale ed edilizio; dall’altro, di procedere cautamente nei confronti di tutte le altre attività, in particolare ludiche, culturali e sociali ma anche religiose, il cui

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

<sup>1</sup> Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato in GU Serie generale n. 108 del 27.04.2020

esercizio possa implicare, con ogni evidenza, un'immotivata esposizione al rischio contagio (cfr. art. 1, p. 1 lett. f); g) ed i.)

In merito a siffatte limitazioni delle libertà individuali, in particolare, il decreto prevede che, ai sensi dell'art. 1, p. 1, lett. f), *“non è consentito svolgere attività ludica o sportiva all'aperto, mentre è possibile svolgere attività sportiva o motoria, individualmente e nel rispetto delle relative distanze di sicurezza”*; ai sensi dell'art. 1, p.1, lett. g) *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine o disciplina, in luoghi pubblici o privati”*; ai sensi dell'art. 1, p. 1, lett. i) infine, *“sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, (...) di qualunque tipologia ed entità”*.

Parallelamente, con specifico riguardo alle attività economiche e produttive consentite, riportate nell'allegato 3 secondo l'indicazione specifica della divisione ATECO di appartenenza, non può non notarsi, tuttavia, come la caccia trovi novero accanto alla *“coltivazione agricola, produzione di prodotti animali ... e servizi connessi”*, identificata sulla base del codice 01.

Occorre quindi chiarire cosa comporti l'inserimento del termine “caccia” nell'allegato citato.

Ebbene, sulla base di una analisi sistematica dell'intero decreto, emerge chiaramente che scopo essenziale dell'elenco di cui all'allegato citato è quello di raggruppare - come preannunciato nell'art. 2 che a questo rinvia - l'insieme delle attività produttive destinate ad una imminente ripartenza in considerazione della loro rilevanza economica per il Paese, si ricorda, da un punto di vista industriale o commerciale.

Sul punto risulta, pertanto, opportuno osservare che nonostante la caccia si trovi contemplata nella macroarea produttiva considerata - e cioè nel gruppo di attività che impiegano risorse di origine vegetale e animale per l'immissione

nella filiera agricola o zootecnica a fini “produttivi” (come da definizione ATECO) - tale attività, e di conseguenza i servizi ad essa connessi per quanto riguarda l’aspetto ludico e sportivo dell’esercizio venatorio in sé, non può ragionevolmente ritenersi assimilabile alle altre indicate, come esplicitamente confermato dalle note esplicative della classificazione ATECO, le quali indicano che dalla anzidetta classificazione (identificata dal codice 01) devono intendersi escluse la caccia a scopo ricreativo ed i servizi connessi, oltre alle attività di promozione della caccia e della cattura di animali.

Ma oltre a tali evidenze, che da sole sono sufficienti ad escludere la caccia dalle attività consentite ai sensi del DPCM in analisi, è necessario considerare che, oltre a risultare attività rischiosa in considerazione degli assembramenti che usualmente si generano in occasione delle battute - condotte spesso da persone di età avanzata, maggiormente esposte alla virulenza del Covid e per le quali lo stesso Decreto raccomanda di non uscire se non per ragioni di stretta necessità (art. 3, p. 1, lett. b)) - l’attività venatoria appare senza dubbio priva di potenziale economico rilevante nell’ottica della ripresa, in quanto esercitata dai cacciatori sul territorio a scopo ludico-amatoriale.

**In ordine al profilo economico, si consideri infatti che, stante il generale divieto di acquisto e vendita di esemplari di fauna selvatica, sancito dall’art. 21 della Legge Nazionale n. 157/ 1992, residua esclusivamente la limitata possibilità di “cessione” - e non vendita - di capi di “fauna selvatica lecitamente abbattuta”, da parte dei cacciatori a centri di lavorazione appositamente autorizzati, regolamentata da talune Regioni.**

Sulla base dei caratteri osservati, pertanto, emergono in modo evidente le affinità di scopo e di modalità di esercizio rispetto alle attività ludico-sportive regolate dal decreto, che ben consentirebbero - in assenza di qualsiasi ulteriore specifica all’interno del provvedimento - la riconducibilità dell’attività

venatoria nell'ambito delle previsioni dell'art. 1, p. 1, lett. f) e g) e, pertanto, il suo divieto.

A ciò voglia aggiungersi, infine, che l'attività venatoria - di qualsiasi tipologia - non può essere ricompresa neanche nel novero di quei servizi c.d. "essenziali" comunque assicurati alla collettività in forza della Legge 146/1990 e dei quali sarebbe sempre autorizzato l'esercizio - salvo in ogni caso la possibile minaccia al diritto fondamentale della salute - come previsto dallo stesso art. 2 del DPCM 26 aprile 2020, al punto 3.